



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale di
Crotona con deliberazione n. 24 in data 14.09.2000**

Indice

- Art. 1 Scopi, attività e ambito di competenza delle Autoscuole
- Art. 2 Limitazione numerica delle autorizzazioni
- Art. 3 Autorizzazione
- Art. 4 Domanda di autorizzazione
- Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 6 Tassa per il rilascio
- Art. 7 Disciplina dell'autorizzazione
- Art. 8 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 9 Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 10 Estensione e riduzione dell'insegnamento
- Art. 11 Organico personale delle Autoscuole
- Art. 12 Documentazione relativa al personale; requisiti morali, di idoneità tecnica e di idoneità all'insegnamento
- Art. 13 Corsi di insegnamento
- Art. 14 Locali destinati ad Autoscuola
- Art. 15 Materiale per le lezioni teoriche
- Art. 16 Materiale per le esercitazioni di guida
- Art. 17 Centro di Istruzione
- Art. 18 Registri e schede
- Art. 19 Ricevuta di consegna del documento di abilitazione alla guida
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Orari
- Art. 22 Vigilanza
- Art. 23 Sanzioni amministrative
- Art. 24 Entrata in vigore

Art. 1

Scopi, attività e ambito di competenza delle Autoscuole

Le Autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.

Ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. 335 comma 10, le Autoscuole autorizzate si distinguono in:

- a) Autoscuole per conducenti di veicoli a motore di Gruppo A per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti A-B-C-D-E, delle patenti speciali delle categorie A-B-C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).
- b) Autoscuole per conducenti di veicoli a motore di Gruppo B per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A-B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui alla precedente lett. a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per Istruttore o Insegnante di Autoscuole.

Le Autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 4.1.1994 n. 11, l'attività indicata al n. 1 della tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986 n. 870 "Esami per conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle Autoscuole.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 4.1.1994 n. 11, le Autoscuole, oltre all'esclusiva competenza per le pratiche relative agli esami, possono svolgere, limitatamente alle funzioni di assistenza, gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i C.A.P..

Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla legge 8.8.1991 n. 264.

Art. 2

Limitazione numerica delle autorizzazioni

Al fine di disciplinare lo sviluppo ordinato del settore, la Provincia, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 317/1995, rilascia nuove autorizzazioni alle seguenti condizioni:

- 1) le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'Autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune;
- 2) le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate in comuni, che abbiano almeno 12.000 abitanti, qualora l'indice provinciale della motorizzazione (abitante/veicolo) sia superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati ISTAT;
- 3) le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'Autoscuola ogni 8.000 abitanti residenti, purché la più vicina Autoscuola disti non meno di km 10;
- 4) considerato, inoltre, che tutti i comuni della Provincia sono al di sotto dei parametri fissati dal D.M. 317/95, le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in quei comuni, già sede di Autoscuola, purché gli stessi abbiano una popolazione superiore a 12 mila abitanti residenti; siano, per la loro importanza turistica, soggetti a notevoli incrementi di abitanti per consistenti periodi dell'anno; abbiano un alto tasso di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.M. 317/1995, la Provincia si riserva di procedere ad aggregazione di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei, in caso di significativa presenza nella propria circoscrizione di Comuni al di sotto delle soglie indicati ai punti precedenti.

Art. 3 **Autorizzazione**

Al fine di esercitare l'attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, le Autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia, ai sensi del disposto dell'art. 123 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche.

Per l'esercizio dell'attività istruttoria e di vigilanza, l'Ente si avvale di funzionari provinciali, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

Art. 4 **Domanda di autorizzazione**

La domanda per ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale, dovrà essere indirizzata alla Provincia di Crotone.

In essa dovranno essere autocertificati, ai sensi della legge n. 15/1968, per il richiedente titolare dell'Autoscuola ovvero per il legale rappresentante della società o persona da questi designata:

- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.

Dovranno altresì indicare:

- 1) la denominazione e sede dell'Autoscuola;
- 2) la partita I.V.A.;
- 3) l'esatta denominazione che si intende dare all'Autoscuola, l'ubicazione prescelta, nonché il tipo di insegnamento che si richiede di impartire.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) dimostrazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria documentata secondo le modalità impartite dal competente Ministero. Il requisito di capacità finanziaria dovrà essere dimostrato anche nel caso di trasformazione da impresa individuale, e o familiare, a società (e viceversa), mentre non è richiesto in caso di mutamento da un tipo di società ad un altro;
- b) diploma di istruzione di secondo grado in copia conforme all'originale;
- c) attestato di abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
- d) autocertificazione di colui che avrà la gestione diretta e personale dell'Autoscuola attestante la non dipendenza da Ente pubblico o azienda privata.

La Provincia si riserva l'accertamento d'ufficio dei requisiti di idoneità morale e dell'iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio.

Per le società deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo;
- b) copia conforme dello statuto per le società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata;

- c) quanto previsto alla lettera b) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le società per azione, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata;
- d) copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto o del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e gli enti riconosciuti dallo Stato;
- e) per le persone giuridiche, il possesso di adeguata capacità finanziaria deve essere riferito alla persona giuridica.

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche, alle società o agli Enti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 123 del D.L. n. 285/1992 e dell' art. 335 del D.P.R. 495/1992.

L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali (102-103 C.P.), professionali (105 C.P.) o per tendenza (108 C.P.) e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali (215 C.P.), o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.L. n. 285/1992.

Per quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto dei sottospecificati punti:

- a) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e di esecuzione stradale è rilasciata dalla Provincia previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 123 comma 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
- b) qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richieste al legale rappresentante o nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi;
- c) nel caso di delega da parte di società o enti, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la data di rilascio dell'autorizzazione, che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente.

Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

Art. 6

Tassa per il rilascio

Il rilascio e il rinnovo annuale dell'autorizzazione è subordinato al versamento dell'importo di £. 150.000=.

Art. 7

Disciplina dell'autorizzazione

- 1) Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle

condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

- 2) La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell'autorizzazione, per motivate e grave esigenze. La sospensione è accordata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per un altro anno in presenza di giustificati motivi; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'Ufficio.
- 3) Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio di Autoscuola, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi, previo nulla-osta dell'Amministrazione Provinciale.
- 4) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del richiedente dei prescritti requisiti. Dell'avvenuta cessione aziendale il subentrante deve dare comunicazione alla Provincia non oltre trenta giorni dalla data dell'evento, sollevando l'Ente da ogni responsabilità in ordine al lucro cessante derivante al subentrante dall'attivazione dell'esercizio nei tempi e nei modi stabiliti dal comma successivo; entro lo stesso termine, il subentrante deve inoltrare istanza di autorizzazione alla gestione. Dalla data di cessazione l'Autoscuola potrà continuare a funzionare per il solo completamento delle attività didattiche e di esami per gli allievi già iscritti di tale data, con esclusione di qualsiasi altra attività e per un periodo uguale alla scadenza dell'ultimo foglio rosa e, comunque, non superiore a sei mesi, sotto la diretta responsabilità del titolare cedente.
- 5) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
- 6) Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autenticata della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
- 7) Nell'ipotesi di trasformazione di ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 8) Se varia la sola denominazione dell'Autoscuola, senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- 9) Nel caso di rinuncia espressa del titolare, o di scioglimento di società, dovrà essere previsto il completamento delle attività didattiche e degli esami degli allievi già iscritti, da attuarsi sotto la diretta responsabilità del titolare entro il periodo di massimo sei mesi dalla formazione della rinuncia o dello scioglimento della società o, comunque, entro il periodo di validità dell'ultimo foglio rosa rilasciato.
- 10) In caso di morte del titolare, ove subentri nella conduzione dell'Autoscuola uno degli eredi non in possesso dei requisiti tecnici professionali, il richiedente, in relazione a quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 335 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, dovrà dimostrarne il possesso entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori

sei mesi in presenza di giustificati motivi, dal decesso del titolare dell'autorizzazione. L'Autoscuola, in tal caso, dovrà essere dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni.

- 11) Nel caso in cui gli eredi non intendono subentrare nella conduzione dell'Autoscuola, l'attività didattica e di esami potranno essere completate per gli allievi già iscritti purché l'Autoscuola sia dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni. A tal fine dovrà essere presentata alla Provincia il registro d'iscrizione per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine. Gli eredi in alternativa, potranno richiedere il trasferimento degli allievi, a titolo non oneroso, ad altra scuola.
- 12) Nel caso in cui gli eredi intendono proseguire l'attività dell'Autoscuola, nominando un sostituto in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno inoltrare apposita istanza alla Provincia entro e non oltre 20 giorni dal decesso del titolare. Per tale fattispecie si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 10).
- 13) In tutti i casi previsti dai commi precedenti, dovrà comunque essere dimostrata la capacità finanziaria oltre agli altri requisiti prescritti dalla legge.
- 14) Il decesso, l'incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, del socio o dell'Amministratore di società o del delegato, in possesso dei requisiti prescritti, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2).
- 15) I titolari di Autoscuole in possesso delle abilitazioni di Istruttore di guida o di Insegnante possono continuare a gestire l'Autoscuola anche nel caso di declassamento per raggiunti limiti di età o per mancanza dei requisiti psico-fisici della patente di guida da loro posseduta.

Art. 8

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade in uno dei seguenti casi:

- a) per rinuncia espressa del titolare;
- b) per rinuncia tacita in caso di inattività per almeno sei mesi consecutivi;
- c) per morte del titolare;
- d) per scioglimento della società.

Art. 9

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1) Ai sensi dell'art. 123 comma 8 del Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'Autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente Ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'Autoscuola.
- 2) Ai sensi dell'art. 123 comma 9 del Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione è revocata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e/o i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'Autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Art. 10

Estensione o riduzione dell'insegnamento

Le Autoscuole possono estendere o ridurre il tipo di insegnamento secondo quanto previsto dall'art. 335 comma 10 del D.P.R. 492/1995 conseguendo il rilascio di una nuova autorizzazione.

Le Autoscuole autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida della categoria A-B e A-B speciali che richiedono l'autorizzazione di tipo A) possono adeguarsi a quanto previsto per le Autoscuole di tale tipo attraverso l'adesione ad un Consorzio.

Art. 11

Organico personale delle Autoscuole

Il personale delle Autoscuole dovrà essere costituito dalle seguenti unità:

- a) uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare, legale rappresentante, dal socio amministratore o dal delegato, i quali, se muniti delle relative abilitazioni, possono esercitare entrambe le funzioni di insegnante di teoria e di istruttori di guida;
- b) l'Autoscuola e il centro di istruzione devono avere a disposizione almeno un Istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma a), qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente;
- c) nei casi in cui l'Autoscuola rimanga sprovvista dell'unico insegnante od istruttore di cui disponeva e non abbia – per obiettive difficoltà di reperimento – la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra Scuola o di un Centro di Istruzione già autorizzati, in modo che sia assicurato il regolare svolgimento della stessa in relazione al numero degli allievi;
- d) l'Autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati, qualora ad un medesimo titolare (Ditta individuale o Società) facciano capo più Autoscuole, è consentito al personale la mobilità presso le diverse sedi;
- e) il lavoratore dipendente, che presta la propria attività di insegnante o istruttore a tempo parziale presso le Autoscuole, dovrà acquisire il preventivo benestare da parte del datore di lavoro primario;
- f) gli insegnanti e gli istruttori, per poter esercitare le funzioni a cui sono abilitati, devono essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Provincia. Il tesserino è richiesto dall'Autoscuola e viene rilasciato agli interessati tramite l'Autoscuola da cui dipendono, mentre l'attestato di abilitazione ad insegnante o istruttore deve rimanere presso l'Autoscuola a disposizione del personale della Provincia addetto alla vigilanza;
- g) per il passaggio del personale da una Autoscuola ad un'altra il nulla-osta viene rilasciato dalla Provincia, previa sostituzione del tesserino;
- h) la cessazione dell'incarico di rapporto di lavoro del personale dell'Autoscuola (insegnante-istruttore) dovrà essere immediatamente comunicato dal titolare che dovrà anche provvedere alla sostituzione del tesserino;
- i) tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate al Presidente della Provincia;
- j) il limite di età previsto per le funzioni di istruttore viene fissato sino a 65 anni.

Art. 12

Documentazione relativa al personale: requisiti morali, di idoneità tecnica e di idoneità all'insegnamento

Gli insegnanti e gli istruttori devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di teoria.

- a) Per gli insegnanti di teoria:
 1. diploma di istituto medio di secondo grado;
 2. patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;
 3. certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. (copia);
- b) Per gli istruttori di guida:
 1. licenza della scuola dell'obbligo,
 2. patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;
 3. certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. (copia).

Successivamente la Provincia accerterà, d'ufficio, il permanere dei requisiti di idoneità morale richiesti dalle vigenti normative per il conseguimento dell'idoneità tecnica, segnalando all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile gli eventuali elementi ostativi relativi, per gli adempimenti di competenza.

Per gli istruttori di guida abilitati dalla M.C.T.C. ed autorizzati dalla Provincia, non operano i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 122 del Codice della Strada.

I predetti istruttori devono comunque essere in possesso dei requisiti psico fisici per la patente di categoria C e possono continuare a svolgere la loro attività limitatamente alle categorie B e C.

Il personale dipendente delle Autoscuole, che svolge i compiti connessi all'attività disciplinata dalla legge n. 264/1991 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa.

Art. 13

Corsi di insegnamento

I corsi di insegnamento e le modalità di svolgimento sono quelli previsti dalla normativa e possono essere effettuati esclusivamente dalle Autoscuole e dai Centri di Istruzione autorizzati.

Art. 14

Locali destinati ad Autoscuole

1. I locali delle Autoscuole e dei Centri di Istruzione, secondo il disposto dell'art. 3 comma 1 del D.M. 317/1995, sono riconosciuti idonei dalla Provincia.
2. Essi devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'Autoscuola.
4. I criteri stabiliti dai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 31.01.1996, né a quelle che, autorizzate successivamente a tale data per trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, eserciteranno l'attività negli stessi locali dell'Impresa precedente.
5. Le Autoscuole che svolgono anche l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono possedere locali conformi a quanto disposto dalla normativa all'uopo emanata.
6. Tale disposizione si applica anche in caso di trasferimento in altra sede, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada (intendendo per essa il totale divieto di accesso ai mezzi).
7. L'arredamento dell'aula d'insegnamento deve essere almeno il seguente:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante,
 - b) una lavagna delle dimensioni minime 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.
8. Alla domanda per il trasferimento locali o istituzione nuova sede dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali preposti allo svolgimento dell'attività (scala almeno 1:100);
 - b) certificato comunale attestante che la destinazione dei locali ad uso Autoscuola è conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali vigenti;
 - c) copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico alle norme C.E.E.;
 - d) copia del contratto di locazione ovvero copia dell'atto di proprietà dei locali debitamente registrato;
 - e) la distanza fra Autoscuole deve essere non meno di 300 mt.

Art. 15

Materiale per le lezioni teoriche

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali; segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relative al trasporto di merce pericolosa e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore; gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, di carburante, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio ed uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionati dove siano evidenziati in particolare il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio, gli elementi frenanti sia per il freno idraulico sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa; compresi gli elementi del sistema di frenatura del rimorchio, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Le Autoscuole di tipo A se non aderenti ad un Consorzio devono essere dotate anche del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

1. una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
2. una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
3. elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura rimorchio.

Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto ai punti b) d) f) g).

Art. 16

Materiale per le esercitazioni di guida

La dotazione per l'esercitazione di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le Autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà esclusiva dell'Autoscuola.

Qualora più Autoscuole autorizzate si consorziano e costituiscono un Centro di Istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123 comma 7 del Codice della Strada, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e della categoria B-E è ammesso l'utilizzo di veicoli di proprietà di terzi dell'allievo che ne abbia autorizzato l'uso.

Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esami.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono possedere un pannello rettangolare ad angoli arrotondati recanti la scritta "SCUOLA GUIDA" di colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore.

Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami varia a seconda del tipo di insegnamento che l'Autoscuola esercita.

La dotazione minima deve essere:

- A. motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità almeno di 100Km/h;
- B. veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;
- C. veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. Ed una lunghezza di almeno 7 m., che raggiunge una velocità di 80 Km/h;
- D. veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;
- E. autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 12 m. che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso sostitutivo da un veicolo di esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h, o un autobus di cui al punto D. con rimorchio di almeno 4 metri.

Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento delle patenti A e B delle patenti speciali corrispondenti dovranno avere il materiale didattico limitato ai veicoli a motore di cui ai punti A. e B.

Su tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di cui al punto A. devono essere installati il doppio comando per la frizione ed il freno.

Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione.

Ai veicoli di cui ai punti A. e B. è consentito l'uso privato purchè sulle autovetture vengano disinseriti i doppi comandi e si rinunci all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare o dell'Ente o della Società o del Consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere utilizzati presso Autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purchè venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.

Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

Tutti i veicoli devono essere assicurati sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami, in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa.

Nell'uso Autoscuola, è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.

Art. 17

Centri di Istruzione

Secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 2602 e seguenti) è data facoltà a due o più Autoscuole autorizzate di consorziarsi e costituire centri di istruzione automobilistica.

Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di Autoscuola.

Le Autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purchè siano dotate tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica.

Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

I locali dei Centri di Istruzione devono avere una configurazione autonoma e non può essere utilizzata la sede di una Autoscuola.

Ai Centri di Istruzione confluiscono solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro.

Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le Autoscuole consorziate.

Ai sensi dell'art. 123 comma 7 del Nuovo Codice della Strada, qualora più Autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale secondo i criteri fissati dalla legge, le dotazioni complessive, il personale e le attrezzature possono essere adeguatamente ridotte.

Art. 18

Registri e schede

Le Autoscuole e i Centri di Istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti vidimati dalla Provincia e contenenti gli elementi fondamentali in appresso indicati:

a) registro di iscrizione:

data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) registro delle lezioni teoriche:

- numero del registro di iscrizione e generalità di ogni singolo allievo che frequenta il corso;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria:
generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova di esame;
 - d) scheda per l'ammissione all'esame di guida:
generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
 - e) registro degli allievi trasferiti dalle Autoscuole al Centro di Istruzione;
 - f) libro giornale per il rilascio delle ricevute, che indichi gli elementi di identificazione del committente, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce, limitatamente (per le autoscuole pure) alle pratiche relative alle patenti di guida. Il registro giornale, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato foglio per foglio ai sensi dell'art. 2215 del C.C.

Art. 19

Ricevuta di consegna del documento di abilitazione alla guida

L'Autoscuola, quando il documento di abilitazione alla guida venga ad esso consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti 8.2.1992 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata di giorni trenta dalla data di rilascio.

La data del rilascio deve essere contestualmente annotata sul registro giornale. La predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata.

Art. 20

Tariffe

Contestualmente all'apertura dell'Autoscuola, è fatto obbligo al titolare di trasmettere alla Provincia, in duplice copia, il tariffario completo dei prezzi praticati; l'originale, vidimato dall'Ufficio verrà esposto nei locali dell'Autoscuola in modo visibile al pubblico.

Ad ogni variazione di tariffa il titolare trasmetterà due copie alla Provincia, provvedendo a ritirare la copia vidimata.

Le tariffe eventualmente riportate su comunicazioni pubblicitarie non devono differenziarsi da quelle esposte nella sede dell'Autoscuola.

I prezzi da applicare verranno stabiliti con Decreto del Ministero dei Trasporti.

Art. 21

Orari

Ogni Autoscuola deve comunicare alla Provincia l'orario di apertura dell'Ufficio e delle lezioni teoriche, dando tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.

I titolari delle Autoscuole sono altresì tenuti a comunicare i periodi di chiusura delle stesse.

Art. 22

Vigilanza

Le Autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle Province ed a vigilanza tecnica da parte degli Uffici provinciali della Direzione Generale della M.C.T.C..

I compiti delle Province in materia di autorizzazione e vigilanza amministrativa sulle Autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero dei Trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle Autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

Art. 23

Sanzioni amministrative

Chiunque gestisce un'Autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattromilioni.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'Autoscuola e di cessazione della relativa attività ordinata dal competente ufficio secondo le norme di legge.

Chiunque insegna teoria nelle Autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle Autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali e dello Statuto Provinciale, i regolamenti della Provincia sono approvati dal Consiglio.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
 - a) la prima affissione all'Albo avviene dopo l'approvazione della deliberazione da parte del Consiglio Provinciale;
 - b) la seconda dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e le eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.
3. Dopo questa procedura, i regolamenti debbono essere inviati alla Regione Calabria per la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale.